



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

**Prot. n.6131**

**ORDINANZA N. 22 DEL 13 MAGGIO 2020**

**Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

**IL PRESIDENTE**

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che *“Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*,
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- VISTO il DPCM 26 aprile 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 , 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;
- CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
- CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
- PRESO ATTO degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;
- SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

del DPCM 26/04/2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo.

- PRESO ATTO** della posizione espressa dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;
- RICHIAMATO** il parere del medesimo Comitato tecnico scientifico sull'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020, sulla base del quale sono state adeguate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo specifico e peculiare contesto regionale, prevedendo in Sardegna almeno fino al 17 maggio 2020, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive in essere, consentendo - nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati per le rispettive categorie - la riapertura delle seguenti attività: cantieri di edilizia pubblica e privata; manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi anche nelle seconde case di proprietà; manutenzioni private e cantieristica nautica e da diporto; attività connesse alla filiera agroalimentare, agrosilvopastorale ed alla pesca; attività connesse alla cura di animali, e correlate attività di vendita anche al dettaglio dei prodotti funzionali alle medesime;
- VISTO** l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", giusta il quale "*le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione*".
- DATO ATTO** delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- ATTESO** che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

- RITENUTO** ai predetti fini di dover contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2 con le ragioni di ri-espansione progressiva delle altre libertà costituzionali di pari rango temporaneamente compresse, ove vengano meno le condizioni che hanno giustificato la loro adozione in altro periodo di maggiore esposizione al rischio;
- VISTO** l'articolo 23 della propria ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020, a mente del quale *“con decorrenza 11 maggio 2020 - salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus - nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ) uguale o inferiore a 0,5 - il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori)”* nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie;
- VISTO** l'articolo 24 della propria ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020, a mente del quale *“Con decorrenza 11 maggio 2020 - salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus - nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ) uguale o inferiore a 0,5 - il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento”*;
- PRESO ATTO** dell'elenco degli indici di trasmissibilità ( $R_t$ ) dei comuni della Sardegna, calcolato dal Comitato tecnico scientifico sulla base dei medesimi assunti presi a riferimento per i calcoli effettuati dalla Fondazione Bruno Kessler per conto dell'Istituto Superiore di Sanità sulle regioni italiane;
- CONSIDERATO** che il modello di calcolo dell'indicatore  $R_t$  assume migliore evidenza descrittiva nelle zone a più intensa circolazione virale, mentre nel caso della Sardegna - dove circa i due terzi dei comuni non hanno registrato alcun caso positivo e nella maggioranza dei restanti comuni i casi positivi sono stati inferiori a 30 - i risultati dell'indice di trasmissibilità comunale hanno numeri talmente ridotti da risultare statisticamente irrilevanti;
- PRESO ATTO** che a fronte di alcuni comuni che hanno adottato proprie ordinanze per la riapertura degli esercizi di cui agli articoli 23 e 24 sulla base dell'indicatore ( $R_t$ ) comunale pubblicato, altri hanno sollevato dubbi interpretativi ed incertezze a fondamento delle mancate riaperture sul proprio territorio comunale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

- RITENUTO** di dover confermare in misura prudenziale e maggiormente restrittiva, anche rispetto alle proiezioni nazionali ed almeno fino al 17 maggio 2020, nel valore di 0,5 la soglia dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) su base regionale per consentire la riapertura ed il mantenimento in esercizio delle attività di cui agli articoli 23 e 24 della propria ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020;
- PRESO ATTO** del valore dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) calcolato e pubblicato per la Regione Autonoma della Sardegna dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler e confermato dal calcolo del Comitato Tecnico Scientifico regionale nella misura di 0,48;
- PRESO ATTO** del *Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici*, realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale;
- CONSIDERATO** che ai fini del monitoraggio degli effetti delle riaperture della cosiddetta "Fase 2", Stato e Regioni hanno concordato l'utilizzo di un paniere più ampio di indicatori, trasfusi nel Decreto del Ministro della Salute in data 30 aprile 2020, il cui calcolo sarà curato dallo Stato sulla base del flusso dei dati comunicati dalle Regioni;
- VALUTATO** pertanto, di poter procedere alla riapertura sull'intero territorio regionale delle attività già previste negli articoli 23 e 24 della propria ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitaria previste nel richiamato documento tecnico realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, integrato dalle ulteriori e più restrittive misure già previste a livello regionale;
- RITENUTO** comunque di dover lasciare ai Sindaci, in considerazione della conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di mantenere con propria ordinanza la chiusura delle anzidette attività commerciali ed artigianali, laddove lo valutino necessario e/o opportuno in ragione delle specificità locali;
- ACQUISITO** il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020;

VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

**ORDINA**

- Art. 1) Nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle prescrizioni previste nel *Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici*, realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, con le seguenti ulteriori condizioni:
- a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
  - b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
  - c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
  - d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione.

I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione.

Art. 2)

Nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione.

Art. 3) Sono soppressi gli articoli 23 e 24 dell'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020.

Art. 4) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Presidente**

Christian Solinas